



# COMUNE DI CALTRANO

Provincia di Vicenza

## ORDINANZA N. 42 del 11-10-2024

SINDACO

Oggetto:

**SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE ED ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA AMBO I LATI LUNGO LE STRADE MONTANE INTERESSATE DALLA MANIFESTAZIONE CICLISTICA DENOMINATA "UEC GRAVEL EUROPEAN CHAMPIONSHIP" IL GIORNO 13 OTTOBRE 2024.**

### Il Sindaco

- Premesso:** - che con nota dell'11 ottobre 2024, acquisita agli atti del Comune nella stessa data, prot. 8261, è stata presentata specifica richiesta formulata dalla società "Venturo S.S.D. A.R.L." con sede a Sandrigo (VI) in Via G. Galilei n. 63, finalizzata a chiedere la sospensione della circolazione stradale lungo alcuni tratti di strade comunali montane, per permettere lo svolgimento della manifestazione "UEC Gravel European Championship" che si terrà domenica 13 ottobre 2024, attraversando anche il territorio comunale montano di Caltrano;
- Richiamate:** - l'autorizzazione di Vi.abilità prot. 17016 dell'8 ottobre 2024 ad effettuare la competizione ciclistica su strada, il giorno 13 ottobre 2024 con partenza alle ore 11:00 del giorno 13 ottobre 2024 da Piazza Risorgimento, Asiago (VI), quindi lungo le SS.PP. e strade comunali della Provincia di Vicenza, come meglio indicato nella documentazione allegata, e arrivo alle ore alle ore 18:30 in Piazza Risorgimento, Asiago;
- l'ordinanza del Prefetto di Vicenza in data 10 ottobre 2024, prot. 95230, emessa per la chiusura temporanea al transito delle strade interessate dalla succitata manifestazione ciclistica;
- Dato atto:** - che le modalità di effettuazione della manifestazione risultano incompatibili con la regolamentazione esistente della circolazione, e si rende necessario assumere i provvedimenti atti a tutelare le condizioni di sicurezza della circolazione stradale e al contempo garantire la pubblica incolumità, nel rispetto di quanto dettato dalle normative vigenti;
- Riconosciuta:** - la necessità di adottare misure idonee alla sicurezza del traffico stradale per tutti i veicoli, persone, animali e cose che transitano nella strada interessata dall'esecuzione dei lavori;
- Ritenuto:** - per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, ottemperare alla richiesta della società "Venturo S.S.D. A.R.L." con sede a Sandrigo (VI) in Via G. Galilei n. 63;

**Visti:**

- gli articoli 5 comma 3, 6 comma 4, 7 e 37 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e s.m.i.;
- il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

**ORDINA**

- 1) La sospensione della circolazione stradale il giorno 13 ottobre 2024, dalle ore 11:00 alle ore 18:00, lungo le strade comunali montane interessate dalla manifestazione ciclistica denominata "UEC Gravel European Championship" nei tratti indicati nella cronotabella allegata alla presente ordinanza;
- 2) l'istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati il giorno 13 ottobre 2024, dalle ore 11:00 alle ore 18:00, lungo i succitati tratti di strade comunali montane interessate dalla manifestazione ciclistica denominata "UEC Gravel European Championship";

**con le seguenti prescrizioni:**

- si richiamano tutte le prescrizioni/indicazioni recate nell'autorizzazione di Viabilità dell'8 ottobre 2024, prot. 17016 e nell'ordinanza della Prefettura di Vicenza, del 10 ottobre 2024, prot. 95230;
  - dovrà essere posizionata idonea segnaletica come previsto dall'art. 21 del D.Lgs 285/1992 (C.d.S) e dagli artt. Dal 30 al 43 del D.P.R. 495/1992 (Regolamento);
  - in caso di maltempo o di annullamento della manifestazione dovrà essere ripristinata la normale circolazione stradale tramite rimozione della segnaletica provvisoria.
- 3) in deroga alla presente ordinanza è ammessa la circolazione e la sosta di tutti i veicoli in servizio di Polizia, di Soccorso Pubblico, di Emergenza e di qualsiasi altro veicolo in servizio pubblico, nonché dei veicoli autorizzati dagli organizzatori che dovranno comunque transitare a passo d'uomo, compatibilmente con la sicurezza della manifestazione e con totale responsabilità civile e penale a carico degli organizzatori della manifestazione stessa;
  - 4) per eventuali sopravvenute esigenze verificatesi durante lo svolgimento della manifestazione, al fine di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza, possano essere apportate modifiche alla presente ordinanza esclusivamente dal personale delle forze dell'ordine;
  - 5) agli organizzatori di ottenere, a propria cura, spese e responsabilità, tutti i nulla-osta e/o autorizzazioni e/o provvedimenti previsti per legge (compresi quelli di pubblico spettacolo e/o di pubblica sicurezza), precisando che la presente ordinanza viene emessa esclusivamente sotto il profilo della regolamentazione della circolazione stradale ai sensi del codice della strada, prescindendo dagli aspetti legati alla pubblica;

- 6) agli organizzatori della manifestazione, per prevalenti ragioni di tutela della pubblica sicurezza, di attuare, a propria cura, spese e responsabilità, adeguate misure di "security" e di "safety" per tutta l'area interessata come previste dalle vigenti disposizioni nazionali;**

### **A V V E R T E**

- che in caso di mancata osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 *"Nuovo Codice della Strada"* e s.m.i.;
- che il presente provvedimento è da intendersi automaticamente revocato al venire meno delle condizioni che ne hanno determinato l'emissione e con la rimozione definitiva della segnaletica stradale che lo pubblicizzava; in tal caso si dovrà provvedere al ripristino della disciplina del traffico secondo la segnaletica permanente vigente sul posto;
- che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR Veneto entro il termine di 60 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione ovvero dalla notifica o dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari. In alternativa può essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1974, n. 1199;
- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., entro 60 giorni e con le formalità e procedure stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i.;

### **P R E C I S A**

- **che la validità dell'ordinanza è limitata alle strade e aree pubbliche mentre sarà onere degli organizzatori della manifestazione acquisire le necessarie autorizzazioni per poter utilizzare le eventuali aree ricadenti in proprietà privata;**
- **che ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa e/o civile e/o penale per eventuali danni a persone e/o animali e/o cose che dovessero verificarsi in conseguenza all'allestimento e/o allo svolgimento della manifestazione sono a totale ed esclusivo carico degli organizzatori della manifestazione stessa.**
- **che la presente ordinanza viene emessa esclusivamente sotto il profilo della regolamentazione della circolazione stradale ai sensi del codice della strada, prescindendo dagli aspetti legati alla pubblica sicurezza.**

### **D I S P O N E**

- **l'apposizione della presente ordinanza, il posizionamento di idonea segnaletica verticale come previsto dall'art. 21 del D.Lgs 285/1992 (C.d.S) e dagli artt. Dal 30 al 43 del D.P.R. 495/1992 (Regolamento), che dovrà avvenire almeno 48 ore prima dell'inizio della sua validità, il suo mantenimento in efficienza ed il ripristino a fine lavori, a carico della società *"Venturo S.S.D. A.R.L."* con sede a Sandrigo (VI) in Via G. Galilei n. 63, richiedente la presente ordinanza. È obbligo del medesimo soggetto effettuare anche la continua sorveglianza del cantiere e suo allestimento per garantire l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza. Al termine dei lavori dovranno essere ripristinate le normali condizioni di viabilità e la segnaletica preesistente;**
- la vigilanza sulla corretta applicazione e rispetto dell'ordinanza da parte dei

Funzionari, Ufficiali ed Agenti incaricati, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i., dell'espletamento dei servizi di Polizia Stradale applicando in caso di inadempienza le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada;

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi;
- la notifica del presente provvedimento agli organizzatori della manifestazione a mezzo posta elettronica all'indirizzo: [venturorossdarl@legalmail.it](mailto:venturorossdarl@legalmail.it)
- la trasmissione del presente provvedimento a:
  - *Prefettura di Vicenza* – [protocollo.prefvi@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefvi@pec.interno.it)
  - *Vi.abilità s.r.l. - vi-abilita.concessioni@legalmail.it*;
  - *Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino* – [plaltovi@pec.altovicentino.it](mailto:plaltovi@pec.altovicentino.it);
  - *Stazione Carabinieri di Chiuppano* – [tvi24271@pec.carabinieri.it](mailto:tvi24271@pec.carabinieri.it);
  - *Stazione Carabinieri Forestale di Roana* - [fvi43700@pec.carabinieri.it](mailto:fvi43700@pec.carabinieri.it);
  - *Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Vicenza* – [com.vicenza@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.vicenza@cert.vigilfuoco.it);
  - *Centro 118 Azienda ULSS 7 Pedemontana* – [protocollo.aulss7@pecveneto.it](mailto:protocollo.aulss7@pecveneto.it);

---

Caltrano, 11-10-2024

Il Sindaco  
Dal Santo Alberto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.